

Decreto del Consiglio federale che fissa i contributi dei Cantoni per gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna¹⁾

836.16

del 21 maggio 1954

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 21 della legge federale del 20 giugno 1952²⁾ concernente gli assegni familiari ai lavoratori agricoli e ai contadini di montagna,

decreta:

Art. 1 Calcolo dei contributi dei Cantoni

¹ I contributi dei singoli Cantoni sono calcolati in base all'importo degli assegni familiari che le casse di compensazione hanno versato l'anno precedente nel Cantone. Per il 1953, i contributi dei Cantoni sono calcolati in base agli assegni versati in detto anno.

² Gli assegni familiari che sono stati versati ai lavoratori agricoli di filiali indipendenti situate fuori del Cantone di domicilio dell'azienda principale sono messi a carico del Cantone in cui le filiali sono situate.

Art. 2 Riduzione dei contributi dei Cantoni

¹ I contributi calcolati conformemente all'articolo 1 sono ridotti dell'importo del versamento annuo alla riserva secondo un numero di base che si ottiene moltiplicando il contributo di un Cantone per la media ponderata di due elementi di riduzione. Il primo elemento di riduzione è pari alla differenza percentuale in meno tra la capacità fiscale per abitante di un Cantone e i $\frac{4}{5}$ della media generale della capacità fiscale. Il secondo elemento è pari alla differenza percentuale in più tra il contributo cantonale per azienda di un Cantone e la media generale dei contributi cantonali. Nella media ponderata, il primo elemento di riduzione è moltiplicato per tre, mentre il secondo è computato una sola volta.

² La capacità fiscale per abitante è determinata in base ai risultati dell'imposta per la difesa nazionale dell'anno fiscale 1950 (V periodo). Per il calcolo del numero delle aziende agricole è determinante il censimento federale delle aziende eseguito nel 1939. Aziende con superficie inferiore a un ettaro non sono prese in considerazione. Le aziende agricole dei Cantoni le cui terre coltivate sono situate in regione di montagna in misura superiore al 50 per cento sono prese in considerazione soltanto in ragione del 90 per cento. I nuovi risultati di un periodo d'imposta per la difesa nazionale e i risultati di un nuovo censimento delle aziende agricole devono essere

RU 1954 519

¹⁾ Ora: nell'agricoltura.

²⁾ RS 836.1. Ora: LF sugli assegni familiari nell'agricoltura.

utilizzati per il calcolo dei numeri di base a contare dall'anno successivo alla pubblicazione ufficiale dei risultati.

³ Tenuto conto della riduzione, il contributo che rimane a carico di un Cantone non deve essere inferiore al 10 per cento degli assegni versati nel Cantone.

Art. 3 Entrata in vigore ed esecuzione

¹ Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 1954.

² Il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane¹⁾ è incaricato di eseguirlo.

¹⁾ Ora: Dipartimento federale delle finanze (art. 58 cpv. 1 lett. B della L del 19 set. 1978 sull'organizzazione dell'amministrazione – RS **172.010**).